

R.G. N. 3171/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3171/2016, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] I.G. [REDACTED] R. [REDACTED] partita iva [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecilia Biagini e Paolo Della Peruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Pistoia, via Provinciale Lucchese n. 212, giusta procura in atti

ATTORE

contro

BANCA CARIGE S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, partita iva 03285880104, corrente in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] giusta procura in atti

CONVENUTA



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] ha convenuto in giudizio Banca Carige S.p.A. allegando di aver intrattenuto con l'istituto di credito i rapporti di conto corrente ordinari n. [REDACTED] già Banca Nazionale dell'Agricoltura [REDACTED] e n. [REDACTED] (già Banca Antonveneta n. [REDACTED]) e i rapporti di conto anticipi n. 1 [REDACTED] (già n. [REDACTED] con Antonveneta), n. [REDACTED] (già n. [REDACTED] con Antonveneta) e n. 1 [REDACTED] (con BNA), in relazione ai quali ha eccepito: l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge; l'illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali e di tassi creditori in misura inferiore a quelli legali; l'illecita applicazione di interessi usurari; l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori; l'illegittima applicazione dei giorni di valuta; l'illegittima girocontazione delle competenze di conti anticipi sui conti ordinari; l'illegittima variazione delle condizioni economiche in assenza di valida pattuizione contrattuale.

Ha quindi chiesto la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione.

Si è costituita in giudizio la Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, eccependo la prescrizione delle pretese avversarie relative al decennio antecedente la data di introduzione del giudizio e contestando analiticamente nel merito la fondatezza delle domande formulate da parte attrice di cui ha chiesto il rigetto.

Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 novembre 2020, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020, lette le note di trattazione d'udienza depositate dalle



parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Diritto

I) L'eccezione di prescrizione

Come già osservato con ordinanza del 16 ottobre 2017, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è inammissibile perché formulata tardivamente.

Trattandosi di un'eccezione in senso stretto, l'eccezione di prescrizione deve invero essere proposta a pena di decadenza con la tempestiva costituzione della parte convenuta nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.

L'istituto di credito si è invece costituito solo in data 15 gennaio 2017, giorno precedente l'udienza di prima comparizione.

II) Sul rapporto di conto corrente n. [REDACTED]

1. La domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di conto corrente n. [REDACTED] per mancata sottoscrizione è infondata e deve essere rigettata.

Il contratto di apertura di conto corrente non è nullo *ex art.* 117 TUB essendo stato debitamente sottoscritto dal cliente (cfr. doc. 5 fasc. attrice).

La mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario della banca non costituisce infatti causa di nullità del contratto di apertura di conto corrente.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 16 gennaio 2018 n. 898 che, in tema di contratto di prestazione di servizi di investimento, hanno affermato che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti.

Detto principio, affermato in materia di intermediazione mobiliare, è indubbiamente valevole anche per i contratti bancari, per i quali è previsto il



medesimo requisito di forma, sicché l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancata apposizione della sottoscrizione da parte della banca deve essere rigettata (tra le tante, Tribunale di Bologna n. 490/2018).

Tale interpretazione, tra l'altro, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di merito che, in tema di nullità di protezione ai sensi dell'art. 23 TUF e 117 TUB, ha sostenuto la tesi della superfluità della firma della banca/intermediario, laddove, risulti la firma del correntista/investitore e la consegna del contratto al cliente (cfr. tra le tante, Corte d'Appello Torino n. 595/2012; Trib. Novara n. 569/2012, Trib. Milano 21 febbraio 2012, Trib. Monza 13 maggio 2012, Trib. Milano n. 14268/2013, Trib. Mantova 16 febbraio 2015; Tribunale di Reggio Emilia, n. 682/2015, Corte di Appello di Venezia n. 1904/2015).

2. Il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. [REDACTED] ora n. [REDACTED] (doc. n. 5 fasc. attore) risulta validamente pattuito anche perché contiene la specifica indicazione delle condizioni economiche relative ai tassi di interessi debitori e creditori, alle commissioni applicate, alle spese e alle valute su versamenti e prelevamenti. Tutte le condizioni economiche del rapporto sono state quindi espressamente pattuite tra le parti.

Non è invece prevista la capitalizzazione degli interessi che però non risulta applicata (cfr. estratti conto prodotti sub. doc. n. 10 fasc. attore).

3. Anche la domanda di accertamento dell'illecita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia *ex l. 108/1996* è infondata e deve essere rigettata.

Parte attrice non ha infatti prodotto i decreti ministeriali contenti la rilevazione del tasso soglia e non ha provveduto ad indicare i periodi in cui vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia.

In particolare, quanto al primo profilo, va osservato che colui il quale deduce la natura usuraria dei tassi di interesse ha l'onere di produrre i decreti ministeriali di cui all'art. 2 della l. 108/1996, poiché la natura di atti amministrativi propria dei decreti ministeriali rende inapplicabile il principio *jura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c.; tale norma va invero coordinata con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., che non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto (cfr. Cass. 8742/2001, Cass. 12476/2002, Cass. SSUU 9941/2009, Cass. 11706/2002, Cass. 15065/2014).



La riscontrata carenza assertiva e probatoria nella difesa attorea non poteva essere colmata con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, posto che la stessa non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e, pertanto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire prova di quanto assume. D'altronde, in tema di interessi usurari, il rilievo d'ufficio di tale nullità non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di tali interessi usurari (cfr. Cass. n. n. 2072/2014).

Stante la mancata produzione dei decreti ministeriali, e non potendo tale carenza essere colmata con acquisizioni d'ufficio, non è quindi possibile accertare il superamento del tasso soglia.

4. Generica e da rigettare è l'eccezione di illegittima variazione peggiorativa delle condizioni economiche del rapporto. Parte attrice non ha invero indicati né i periodi in cui i tassi e le percentuali delle commissioni sarebbero stati applicati in misura superiore a quelli pattuiti né tantomeno le denunciate variazioni illegittime.

5. È appena il caso di rilevare che le generiche contestazioni formulate da parte attrice in relazione al rapporto di conto corrente n. [REDACTED] non hanno trovato alcun riscontro nemmeno nella perizia di parte prodotta in atti (cfr. doc. n. 8 fasc. parte attrice).

Tale rapporto è stato solo indicato come oggetto dell'indagine ma la consulenza non ha in alcun modo analizzato il rapporto n. [REDACTED], che non è stato infatti ricostruito dal perito di parte attrice (cfr. allegati alla perizia).

III) Sui rapporti di conto anticipi n. [REDACTED]

Le domande formulate da parte attrice relativamente al rapporto di conto anticipi n. [REDACTED] sono infondate e devono essere rigettate per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Parte attrice non ha invero fornito la prova dell'esistenza di un rapporto di conto anticipi n. [REDACTED] con la banca convenuta.

Il correntista si è infatti limitato a produrre alcuni estratti conto del rapporto di conto anticipi n. [REDACTED] 2 [REDACTED] intercorso con la Banca Nazionale



dell'Agricoltura (doc. n. 13 fasc. attore) senza fornire alcuna prova che tale rapporto sia stato successivamente ceduto all'istituto di credito convenuto.

La circostanza della sussistenza del rapporto di conto anticipi n. [REDACTED] tra le parti è stata formalmente contestata dalla banca convenuta con raccomandata a.r. del 4 aprile 2014, con la quale l'istituto di credito – in risposta all'istanza *ex art.* 119 T.U.B., datata 27 marzo 2014 (doc. n. 3 parte attrice), avente ad oggetto la richiesta di copia dei contratti e degli estratti conto “*relativamente al c/c n° [REDACTED]*” formulata dalla ditta individuale [REDACTED] – ha precisato di “*non aver mai acquisito rapporti di c/corrente da Banca Nazionale dell'Agricoltura, in quanto il nostro cedente è Monte dei Paschi di Siena*” (doc. n. 4 prodotto dalla stessa parte attrice).

In difetto di prova dell'esistenza di tale rapporto contrattuale tra le parti, le relative domande devono essere rigettate.

IV) Sui rapporti di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e di conto anticipi n. [REDACTED] n. [REDACTED]

1. Va dichiarata la nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. [REDACTED] (già Banca Nazionale dell'Agricoltura [REDACTED] poi Banca Antonveneta n. [REDACTED], poi Monte dei Paschi di Siena n. [REDACTED] come risulta dagli estratti conto prodotti da parte attrice sub. doc. n. 9) e di conto anticipi n. [REDACTED] (già [REDACTED] con Antonveneta, poi Monte dei Paschi di Siena n. [REDACTED] come risulta dagli estratti conto prodotti da parte attrice sub. doc. n. 11) e n. [REDACTED] (già [REDACTED] con Antonveneta) per non essere stata osservata la forma scritta imposta dall'art. 117 T.U.B.

Parte attrice ha dato prova di aver formulato alla banca convenuta istanza *ex art.* 119 T.U.B., datata 29 marzo 2013, avente ad oggetto la richiesta di copia dei contratti e degli estratti conto relativi a tali rapporti e di aver reiterato la richiesta con missiva datata 7 gennaio 2016 (cfr. doc. n. 3 fasc. parte attrice). La convenuta non ha invece allegato, né tantomeno provato di aver ottemperato alla richiesta e non ha prodotto in giudizio i relativi documenti contrattuali.

Ne consegue il carattere incolpevole della mancata produzione in giudizio da parte dell'attore dei titoli negoziali.



In assenza di prova dell'avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e di conto anticipi n. [REDACTED] e n. [REDACTED] intercorsi dalle parti, deve ritenersi che gli stessi siano nulli per carenza della forma prescritta *ex lege*.

Alla nullità dei contratti di conto corrente consegue la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale e di commissioni e spese la cui applicazione non è stata validamente pattuita tra le parti.

Deve quindi darsi luogo al ricalcolo del saldo dei conti correnti oggetto di causa previa individuazione degli importi indebitamente addebitati a parte attrice a titolo di interessi ultralegali maggiori di quelli dovuti alla banca in applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB, di interessi anatocistici, di commissione e altre spese non validamente pattuite.

2. All'uopo, è stato quindi disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato chiesto al consulente di provvedere, sulla base della documentazione in atti e con riferimento ai rapporti di conto corrente ordinario n. [REDACTED] di conto anticipi n. [REDACTED] n. [REDACTED] al calcolo degli importi addebitati al correntista a titolo di: interessi ultralegali, maggiori di quelli dovuti alla Banca in applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB, facendo riferimento al tasso minimo dei BOT annuali; interessi anatocistici, calcolando gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione; commissione massimo scoperto, commissione su accordato, commissione per la messa a disposizione di fondi e spese. È stato inoltre chiesto al consulente tecnico d'ufficio di calcolare gli interessi a decorrere dal giorno dell'operazione.

Il consulente ha operato la rideterminazione dei saldi sulla scorta della documentazione in atti.

Nella documentazione contabile prodotta da parte attrice, il consulente ha riscontrato alcune carenze relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e al conto anticipi n. [REDACTED], carenze opportunamente evidenziate alle pagine 6 e 7 della relazione peritale.

La circostanza della mancata completa produzione degli estratti conto non risulta ostativa all'espletamento di un accertamento tecnico contabile al fine



di rideterminare il saldo dei conti correnti sulla scorta della documentazione contabile comunque prodotta in atti.

Va invero evidenziato quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione in punto di onere della prova gravante sul correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito.

La Suprema Corte ha invero chiarito quali siano le conseguenze di un adempimento solo parziale dell'onere di dar prova del completo andamento del rapporto di conto corrente con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto, precisando che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto potendosi invero valorizzare, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, ed essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2019, n.11543; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 1 giugno 2018, n. 14074).

La Corte di legittimità ha in particolare precisato che, ancorché quello di conto corrente sia un rapporto unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici e che, in particolare, una documentazione incompleta dell'andamento del conto imponga per ciò solo il rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca o, come nel caso di specie, della domanda di ripetizione proposta dal correntista (cfr. Cass. n.11543/2019). In tale ultima ipotesi, infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto non esclude che il correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti, e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente.



Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi correttamente ricostruito i rapporti, applicando il metodo analitico (cfr. pag. n.8-9 relazione peritale), valorizzando tutti gli elementi documentali esistenti agli atti e correggendo il saldo scomputando, sia dal saldo di inizio periodo (in relazione ai quali non sono stati prodotti gli estratti conto) che dal saldo di chiusura dello stesso, le competenze addebitatevi (cfr. pag. 7 relazione peritale).

Quanto al rapporto presentazioni salvo buon fine n. [REDACTED] il C.T.U. ha precisato che trattasi di un mero "*partitativo presentazioni effetti all'anticipo non fruttifero di interessi*" su cui sono state addebitate spese trimestrali per complessivi euro 120 girocontate sul conto corrente ordinario n. [REDACTED]. Per tale ragione, il consulente si è correttamente limitato ad espungere gli oneri addebitati senza operare alcuna ricostruzione del rapporto.

Le risultanze della consulenza tecnica, oltre che fondate su una completa disamina degli atti di causa e della documentazione contabile prodotta dalle parti, si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile e possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Le stesse non sono state contestate dal consulente di parte convenuta.

3. In applicazione degli indicati criteri e metodo di calcolo, il consulente ha accertato che importi indebitamente addebitati dalla banca convenuta dall'apertura dei rapporti di conto corrente alla data di estinzione di tali rapporti (6 settembre 2013) per euro 106.485,61 (di cui euro 72.085,91 a titolo di interessi ultralegali, euro 17.209,21 a titoli di commissioni di massimo scoperto, euro 17.190,40 a titolo di spese).

La somma da riconoscere a credito della correntista ammonta quindi ad euro 106.485,61. A tale somma dovrà essere aggiunto quanto dovuto a titolo di interessi di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione al pagamento.

Non va, invece, riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria posto che parte attrice nulla ha dedotto, né tantomeno provato, in ordine al maggior danno non compensato dalla corresponsione degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c.



V) Sulle spese di giudizio

Il solo parziale accoglimento delle pretese avanzate da parte attrice giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite. I residui 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del *decisum*, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 (valore della controversia da euro 52.001 ad euro 260.000, valori medi).

Le spese di CTU, in ossequio al principio di causalità delle spese, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, così dispone:

a) dichiara la nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. [REDACTED] (già Banca Nazionale dell'Agricoltura [REDACTED] poi Banca Antonveneta n. [REDACTED] A, poi Monte dei Paschi di Siena n. [REDACTED] e di conto anticipi n. [REDACTED] (già [REDACTED] con Antonveneta, poi Monte dei Paschi di Siena n. [REDACTED] e n. [REDACTED] (già [REDACTED] con Antonveneta) per non essere stata osservata la forma scritta imposta dall'art. 117 T.U.B.;

b) condanna la Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia a restituire al sig. [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] la somma euro 106.485,61 oltre interessi legali dal 22 settembre 2016 al saldo;

c) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, condanna la banca convenuta alla rifusione in favore di parte attrice dei restanti due terzi delle spese di lite, che liquida in euro [REDACTED] per compensi, euro [REDACTED] per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge;

d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. già liquidate.

Pistoia, 6 marzo 2021

Il Giudice

[REDACTED]

